

A TUTTO IL PERSONALE

Dopo il tentativo della Direzione Regionale di variare l'orario di lavoro e di introdurre criteri di valutazione del personale ancor prima che questi fossero discussi a livello nazionale, tentativo sventato grazie anche alla grande mobilitazione del personale, il dottor Quattrone ha interrotto il dialogo ed ha assunto un atteggiamento spesso provocatorio, a parer nostro inconcludente.

Noi riteniamo invece che corrette relazioni fra il personale e l'amministrazione, improntate al rispetto reciproco siano necessarie per mantenere quei buoni risultati che, ad ora, solo il personale ha garantito.

Dopo i numerosi tentativi fatti per "concludere" qualcosa di chiaro e positivo con la Direzione Regionale e constatato l'atteggiamento di totale chiusura del Direttore, tutte le OO.SS. regionali

hanno conferito mandato all'avvocato che ha presentato denuncia per art. 28

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione.



CISL FPS
Funzione Pubblica



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Lavoro
Ricorso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70

Nell'interesse di **FP CGIL Regione Piemonte**, con sede in Torino, Via Pedrotti, 5, in persona del suo Segretario Sig. Salvatore Chiaramonte;
(P.I.: 97508000011)

FP CGIL Compensorio di Torino, con sede in Torino, Via Pedrotti, 5, in persona del Segretario Sig.ra Enrica Valfrè; (P.I.: 80086180017)

CISL FP Regione Piemonte, con sede in Torino, Via Sant'Anselmo, 11, in persona del Segretario Sig. Francescantonio Guidotti; (P.I.: 97576020016)

CISL FP Compensorio Torino, con sede in Torino, Via Madama Cristina, 50, in persona del Segretario Sig. Aldo Blandino; (P.I.: 80086360015)

UIL Pubblica Amministrazione Compensorio di Torino, con sede in Torino, Via Bologna, 15, in persona del Segretario Sig.ra Maria Pizzolato
(P.I.: 97608700015)

R.d.B. – CUB Pubblico Impiego Regione Piemonte, con sede in Torino, Corso Marconi, 34, in persona del Segretario Sig.ra Rosa Anna Fragomeni;
(P.I.: 97207930583)

R.d.B. – CUB Pubblico Impiego Provincia Torino, con sede in Torino, in persona del Segretario Sig. Sergio Caciagli;
(P.I.: 97207930583)

FIALP – CISAL Regione Piemonte, con sede in Torino, in persona del Commissario Sig.ra Elena Cignetti; (P.I. 80409650589)

FIALP – CISAL Provincia Torino, con sede in Torino, in persona in persona del Segretario Sig.ra Elena Cignetti, (P.I. 80409650589);

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Guglielmo Durazzo (C.F:

DRZGLL48C27L219R, e-mail g.durazzo@durazzoavvocati.com) e nello studio di questo, in Torino Via Principe Amedeo, 1 elettivamente domiciliati per delega in calce al presente atto

ricorrenti

contro

INPS Direzione Regionale del Piemonte, in persona del Direttore Regionale, con sede in Torino, Via Frola, 2

resistente

Fatto

1) Il 14/12/2009 veniva inviata alle Segreterie Regionali delle ricorrenti la convocazione per un incontro sindacale da tenersi il 21/12/2009 (doc. 1) con il seguente ordine del giorno:

“1. Articolazione dell’orario di lavoro (flessibilità, banca delle ore, pausa pranzo, ecc.) nelle Sedi del Piemonte anche alla luce dell’imminente accentramento delle funzioni di gestione del personale della regione;

2. Integrazione accordo sulla formazione per quanto riguarda i criteri per la scelta dei docenti;

3. Posizioni organizzative: criteri per la rotazione degli incarichi;

4. Sistema di valutazione per l’anno 2010 dei titolari di posizione organizzativa e del personale”.

Nella suddetta convocazione veniva inoltre detto che:

“in relazione agli argomenti elencati, questa Direzione presenterà una proposta articolata, che intende tenere conto anche di eventuali proposte e suggerimenti delle OO.SS. in indirizzo.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a far pervenire eventuali contributi

e/o proposte entro venerdì 18 c.m. alla mia casella di posta.”

2) Le Segreterie sindacali destinatarie della convocazione precisavano che i rappresentanti di alcune di esse non avrebbero potuto partecipare a causa di ferie già programmate per le concomitanti festività natalizie e chiedevano che l'incontro fosse rifissato successivamente all'8/01/2010 (doc. 2).

3) Il Direttore Regionale negava il rinvio ribadendo nella mail 15/12/2009 (doc. 3):

“Per quanto riguarda le proposte dell'Amministrazione, attendo per definirle eventuali apporti e/o suggerimenti da parte delle OO.SS. che, come specificato nella lettera di convocazione, potranno essere inviate <.....> entro venerdì 18”

4) Le OOSS ribadivano con mail del 17/12/2009 (doc. 4) di non poter presenziare alla riunione del 21/12/2009.

5) Con mail del 21/12/2009 (doc. 5) il Direttore Regionale, dopo aver preso atto *“che relativamente agli argomenti posti in discussione nessuna indicazione è pervenuta allo scrivente da parte di Codeste OO.SS., per come avevo sollecitato con lettera di invito”*, allegava quattro documenti contenenti le *“proposte dell'Amministrazione”*.

Precisava altresì che su di esse era *“formalmente avviato il confronto con Codeste OO.SS., dalle quali attendo eventuali osservazioni, integrazioni e controproposte al fine di poter concludere il confronto nei termini contrattuali vigenti”*.

Gli allegati alla mail appena citata recano i seguenti oggetti:

- Doc. 1) Articolazione orario di lavoro;

- Doc. 2) Integrazione accordo sulla formazione;
- Doc. 3) Posizioni organizzative criteri di rotazione degli incarichi;
- Doc. 4) Ipotesi sulla metodologia di valutazione dei Direttori di Agenzia/Capi processo/Responsabili Unità Organizzativa Responsabili Linee Prodotto – servizio/ Valutazione del personale.

6) Con la lettera 7/01/2010 (doc. 6) le Segreterie Regionali delle organizzazioni ricorrenti, dopo aver premesso di aver avuto notizia che nelle vari sedi dell'INPS era stata impartita la disposizione ai dipendenti secondo cui per il 2010 essi non avrebbero più potuto accumulare ore nella c.d. "*Banca delle ore*", e ciò in conseguenza dell'avvio delle trattative con le Organizzazioni sindacali regionali tese ad una revisione degli accordi su straordinario, banca delle ore e recupero eccedenza ore, osservavano quanto segue.

Le materie riguardanti flessibilità dell'orario, pause, le pause, i recuperi, l'utilizzo "*Banca delle ore*" e più in generale relative all'orario di lavoro rientrano nella competenza contrattuale delle sedi locali: sedi provinciali e sub provinciali.

Le Segreterie regionali evidenziavano anche che neppure la materia riguardante la valutazione del personale era di competenza della trattativa a livello regionale, essendo, invece, di esclusiva competenza nazionale.

Ciò premesso le Segreterie regionali invitavano la Direzione Regionale a revocare le disposizioni impartite su orario di lavoro e Banca delle ore e a rettificare l'o.d.g. della convocazione della riunione da tenersi in luogo di quella del 21/12 "*limitandolo alle problematiche inerenti la formazione*".

7) Con lettera del 7/01/2010 (doc. 7) il Direttore Regionale rifiutava di

modificare l'ordine del giorno proposto, dichiarandosi solo disponibile ad integrarlo con ulteriori argomenti da trattare.

In merito ai rilievi sollevati dalle Segreterie regionali sulle determinazioni riguardanti il non utilizzo dell'istituto contrattuale della Banca delle Ore, il Direttore Regionale negava di aver *“al momento”* impartito alcuna disposizione *“a modifica degli accordi esistenti”*. Peraltro, ammetteva che *“come dirigenti riteniamo utile far fronte alle esigenze operative facendo ricorso eventualmente allo straordinario piuttosto che a prestazioni che darebbero luogo a successivi recuperi”*.

- 8) Vista l'evidente contraddittorietà insita nelle risposte della Direzione Regionale in materia di orario di lavoro, la non corrispondenza al vero – che emerge dalla mail che si produce (Doc. 7 bis) - della dichiarazione che nessuna disposizione era stata impartita in merito all'utilizzo dello straordinario in luogo della Banca delle Ore, e la pervicacia dell'Amministrazione nel voler condurre trattative a livello regionale su questioni rientranti nei livelli o nazionale o locale, veniva indetta una pluralità di assemblee nelle varie sedi locali INPS (doc. 8,9,10) per informare i lavoratori sul carattere unilaterale delle scelte assunte in materia di orario e sullo stato delle trattative.
- 9) Contestualmente, le Segreterie Regionali evidenziavano al Direttore Regionale di non essere ancora state convocate, per la riunione da tenersi in luogo di quella del 21/12/2009, cui non avevano potuto partecipare. Indicavano all'uopo anche alcune date alternative (doc. 11).
- 10) Con lettera datata 20/01/2010 (doc. 12) il Direttore Regionale convocava la riunione per il giorno 1/02/2010 preannunciando che in

quella sede avrebbe fornito una informativa sul piano di produzione 2010 e sui piani speciali regionali. Le Organizzazioni sindacali regionali venivano altresì invitate a formulare proposte circa i criteri per scegliere i funzionari che, nelle sedi carenti di avvocati, avrebbero dovuto gestire il contenzioso di primo grado riguardante l'invalidità civile.

11) Dal verbale dell'incontro del 1/02/2010 (doc. 13) risulta che il Direttore Regionale e le parti sindacali riconoscevano che la contrattazione poteva svolgersi solo in merito alla questione "*formazione*", rientrante nel livello contrattuale regionale. E ciò infatti avveniva fra le parti sindacali ed un dirigente delegato dal Direttore Regionale.

Veniva anche fornita la informativa sindacale sui piani di produzione 2010 e su alcuni altri punti.

In particolare venivano date alcune notizie riguardanti l'avvio della riorganizzazione INPS.

Riguardo alla sede di Novara, scelta dall'Istituto unilateralmente per l'avvio della sperimentazione, il Direttore Regionale si limitava alla seguente comunicazione:

"Novara verrà riorganizzata con un'Agenzia interna e un'Area flussi. Al termine dei 3 mesi di sperimentazione e se tutto ha funzionato, il modello verrà esteso a tutte le sedi Inps.

Sono previsti alcuni passaggi temporali fondamentali:

- *organigramma sede di Novara;*
- *bando posizioni organizzative,*

Le posizioni organizzative saranno assegnate dalla Commissione di valutazione che è composta dal Direttore regionale, da un Dirigente

regionale, dal Direttore della sede, o da un loro sostituto.

Le posizioni che resteranno scoperte al termine della prima sessione di valutazione, potranno essere ricoperte da funzionari C3.

Le nuove posizioni cesseranno comunque al termine dei 3 mesi di sperimentazione”.

12) Ricevuta questa informativa – peraltro sommaria e non esaustiva alla luce delle norme contrattuali e della stessa circolare dell’INPS, mai inviata alle Segreterie Regionali, attuativa sulla fase pilota che si produce (doc. 14) - le Organizzazioni sindacali ricorrenti si riservavano le opportune valutazioni (doc. 15).

Ed infatti, con lettera 8/02/2010 (doc. 16) prendendo atto della informativa ricevuta chiedevamo l’apertura della fase di confronto sindacale indicando i seguenti temi sui quali esso si sarebbe dovuto svolgere:

- affidamento a funzionari amministrativi dell’Istituto la gestione del contenzioso giudiziario di primo grado afferente alle materie connesse al riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- modalità con cui era stata individuata, quale sede di sperimentazione del nuovo modello organizzativo, la sede provinciale di Novara;
- scostamenti percentuali e implementazioni di attività di lavoro con riferimento ai piani di budget e di produzione che, ricadendo di fatto sul personale, risultavano di difficile attuazione e pregiudicavano l’attribuzione dell’incentivo ordinario e straordinario;

- accentramento delle funzioni delle Risorse Umane in sede regionale senza il potenziamento degli Uffici interessati.

13) Il giorno successivo il Direttore Regionale rispondeva alla richiesta di confronto con la mail che si produce (doc. 17).

Nella suddetta missiva, quasi come una ritorsione alle precisazioni delle Segreterie Regionali di non poter concludere accordi riguardanti materie di competenza o locale o nazionale (cfr. *supra* capo 6), veniva loro chiesta l'analitica indicazione dell'istituto di partecipazione sindacale attivato in relazione a ciascuna delle questioni indicate nella richiesta di confronto.

14) La riunione chiesta dalle Segreterie Regionali delle organizzazioni sindacali non veniva fissata.

15) In data 17/02/2010, veniva inviata ai destinatari della mail che si produce (doc. 18) una relazione concernente la riorganizzazione regionale delle risorse umane (doc. 18-19), riguardante l'attuazione della circolare 113 del 21/10/2009.

Il documento concerne 1) la riorganizzazione interna degli uffici della Direzione Regionale, in particolare accentrandovi le funzioni relative alla gestione del personale; 2) la corrispondente riduzione di funzioni e di risorse delle sedi periferiche dell'intera Regione. Tali materie attengono, quindi, all'organizzazione del lavoro, loro ricadute, carichi di lavoro, sia nell'ambito della Direzione Regionale sia nelle sedi provinciali e sub provinciali del Piemonte.

Nel testo della mail accompagnatoria del documento si legge che esso sarebbe stato inviato alle OO.SS territoriali e alla RSU della Sede Regionale.

Risulta pertanto, fin da questa dizione, l'omesso invio del documento a ciascuna Segreteria Regionale.

Inoltre, dall'esame dei nomi dei destinatari dell'e-mail, risulta omesso anche l'invio alla struttura territoriale di CISAL FIALP.

- 16) Con mail del 19/02/2010 (doc. 20) le Segreterie Regionali chiedevano la concertazione.
- 17) La Direzione Regionale respingeva la richiesta con la lettera che si produce (doc. 21).
- 18) Con mail 22/02/2010 veniva inviata ad alcune organizzazioni – nuovamente escludendo CISAL FIALP – un'informativa preventiva sull'ordine di servizio che definisce l'assetto della Direzione regionale Piemonte.
- 19) RDB CUB Pubblico Impiego Piemonte, con mail del 25/02/2010 (doc. 22) chiedeva nuovamente la concertazione, senza ricevere alcun riscontro.

Diritto

1. Nelle pagine precedenti è stata esposta la cronologia dei rapporti svoltisi dalla metà di dicembre 2009 a fine febbraio 2010 fra le organizzazioni sindacali ricorrenti e la Direzione Regionale piemontese dell'INPS. Questi rapporti sono andati deteriorandosi fino a sfociare nell'evidente condotta antisindacale della parte pubblica, che si è resa responsabile di alcune violazioni delle regole che disciplinano le relazioni sindacali nel comparto degli enti pubblici non economici.

2.1. Prima di evidenziare le specifiche violazioni che sono riconoscibili nella condotta della Direzione Regionale dell'INPS, è opportuno ricordare in modo

sintetico come il contratto collettivo del comparto Enti Pubblici non economici 1998-2001, confermato ed integrato dai successivi rinnovi, (cfr. art. 3 c.c.n.l. 2002-2005) abbia delineato il sistema delle relazioni sindacali. L'art. 3 del c.c.n.l., che stabilisce obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, precisa che esso ricomprende:

- a) la contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa a livello di ente;
- b) la partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e della consultazione;
- c) le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti.

2.2. L'art. 4 del c.c.n.l. precisa oggetto e contenuti della contrattazione integrativa. La disposizione, dopo aver indicato ai commi 1° e 2° i soggetti a cui compete la contrattazione integrativa (attraverso il richiamo all'art. 10 c.c.n.l.) e, in termini generali, l'oggetto della contrattazione, nei commi successivi detta una disciplina più dettagliata. In particolare distingue fra contrattazione integrativa a livello nazionale o sede unica di ente, contrattazione integrativa a livello di struttura periferica di livello dirigenziale.

La norma precisa che queste sono identificabili, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali e subprovinciali, nonché, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del c.c.n.l. 6/07/1995, nelle strutture provinciali che, secondo gli ordinamenti degli enti non sono di livello dirigenziale e, comunque, nelle strutture individuate come sedi di costituzione delle RSU.

L'art. 4 in esame indica poi le materie che sono prioritariamente regolate dalla

contrattazione integrativa, rispettivamente a livello nazionale (o di sede unica di ente) o a livello di struttura periferica, come sopra individuata.

A seconda del livello di contrattazione, vengono indicati dalla norma i soggetti sia di parte pubblica che di parte sindacale abilitati alla trattativa.

Il comma 5 richiama:

- l'obbligo delle parti durante lo svolgimento del negoziato a conformarsi ai principi di comportamento stabiliti dall'art. 11;
- la possibilità di iniziative unilaterali decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative solo relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori per l'incentivazione del personale.

L'articolo in esame precisa anche che in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative la contrattazione avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

Infine occorre ricordare che le materie di contrattazione collettiva integrativa enumerate dall'art. 4 in esame sono integrate da quelle di cui all'art. 19 c.c.n.l. 1998-2001. Anche questa disposizione distingue fra le materie oggetto di contrattazione integrativa e materie oggetto di informazione preventiva e concertazione.

2.3. Proseguendo l'esposizione delle linee guida delle relazioni sindacali, dopo quello della contrattazione si deve ora sinteticamente delineare il "sistema di partecipazione".

L'art. 6 del c.c.n.l. 1998-2001 prevede in proposito i seguenti quattro istituti: A) informazione; B) concertazione; C) consultazione; D) altre forme di partecipazione.

In merito all' "informazione", la norma, dopo aver sancito l'obbligo di ogni ente di assicurare ai soggetti sindacali anche su loro richiesta informazioni puntuali ed esaustive su tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, precisa le materie in relazione alle quali deve essere fornita un' informazione preventiva alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. di comparto; e quelle oggetto di informazione preventiva alle RSU ed alle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. (art. 8, c.c.n.l. 1998-2001, commi 1 e 2).

Il comma 3 dell'art. 6 tratta, invece, dell' informazione successiva, anche in questo caso distinguendo fra materie e destinatari (sindacali) dell'informazione in relazione a ciascuna di esse.

La disciplina della concertazione segue il medesimo schema: distinzione fra materie e, in relazione a ciascuna di esse, fra i soggetti sindacali che possono attivarla.

Vengono stabiliti i tempi di fissazione dell'incontro, che deve essere chiesto entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione; il comportamento che le parti debbono tenere; la fase conclusiva del confronto, al termine della verifica delle possibilità di pervenire ad un accordo cui la concertazione è finalizzata.

Per ciò che riguarda la "consultazione", l'art. 6, dopo aver precisato che essa è attivata prima dell'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro, distingue fra consultazione facoltativa e consultazione obbligatoria, stabilendo le materie a cui quest'ultima di riferisce.

Nell'ambito di queste materie, ulteriore distinzione riguarda i soggetti

sindacali destinatari, secondo la ripartizione già vista stabilita dall'art. 8, comma 1 e 2.

La disciplina delle altre forme di partecipazione dettata dall'art. 6 in esame non ha particolari riflessi nel caso che ci occupa.

Invece rileva l'art. 11 già ricordato, che stabilisce tra l'altro il divieto della parti di assumere iniziative unilaterali durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione sulle materie oggetto delle stesse.

3.1. La disciplina contrattuale riguardante le relazioni sindacali sopra sinteticamente riassunta è stata armonizzata alla struttura dell'INPS come specificato nella dispensa che produce (doc. 27), utile per orientare l'indagine che dimostra l'antisindacalità della condotta della Direzione Regionale INPS.

Nel corso della vicenda della quale in narrativa abbiamo esposto lo sviluppo cronologico, si possono individuare infatti violazioni rispetto agli obblighi di informazione, di concertazione, di consultazione, di contrattazione, nonché delle regole di comportamento di cui all'art. 11 c.c.n.l., e ciò con riferimento tanto ai corrispondenti diritti delle organizzazioni sindacali regionali per ciò che concerne le questioni aventi riflesso in tutte le sedi del Piemonte, quanto con riferimento ai diritti delle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. e delle RSU, per ciò che concerne aspetti specifici della Direzione Regionale.

3.2. Una prima questione che può essere esaminata, che denota la condotta antisindacale tenuta dalla Direzione Regionale, è quella a cui si è fatto riferimento ai capi 6) e 7) di narrativa, in merito alle disposizioni impartite alla varie sedi locali sull'utilizzo della c.d. "*Banca delle Ore*", o "*Banca del Tempo*".

Si tratta di una vicenda emblematica perché l'iniziativa di cui sopra contraddice sotto una pluralità di aspetti le regole sulle relazioni sindacali.

Si osserva, infatti che, la distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzazione delle relative prestazioni costituisce materia di informazione successiva obbligatoria, che spetta sia alle Organizzazioni sindacali regionali, che alle articolazioni territoriali, che alle RSU.

Nel caso che ci occupa, tale informazione non è stata data. Il Direttore Regionale non ha informato spontaneamente i soggetti sindacali destinatari dell'informazione della disposizione impartita alle varie sedi di non utilizzare l'istituto della "*Banca del Tempo*" e di ricorrere solo allo straordinario.

Alla precisa contestazione dell'aver impartito una disposizione del genere, il Direttore Regionale ha addirittura negato di esserne l'autore.

In merito alla specifica questione della "*Banca del Tempo*" si legge infatti nel documento 7, "*Al momento nessuna disposizione è stata impartita a modifica degli accordi esistenti*".

Le disposizioni, invece, come già detto erano state impartite, come risulta dal documento 7 bis.

In questo documento, forse per rendere maggiormente convincente il proprio intervento che andava a ledere l'autonomia della contrattazione degli orari in sede locale, il Direttore Regionale si è anche permessa un'ulteriore affermazione inveritiera: che, cioè, la "*Banca del Tempo*" non sarebbe disciplinata da alcuna norma.

In realtà tale istituto è normato dall'art. 18 del c.c.n.l. integrativo 1998-2001 (doc. 24) e, in sede regionale, dall'accordo 17/01/2001 (doc. 25).

La condotta della Direzione Regionale consistita nel non aver dato una

esaustiva informazione successiva in merito alla disposizione impartita a tutte le sedi del Piemonte in tema utilizzo dello straordinario pertanto viola l'art. 6, comma 3 del c.c.n.l. 1998-2001.

Ma vi è di più.

Quando la disposizione venne impartita, e cioè il 24/12/2009, era in atto il confronto con le parti sindacali, quanto meno con le Segreterie Regionali, alle quali con la mail del 21/12/2009 (doc. 5) erano stati inoltrati alcuni documenti consistenti nelle “proposte dell'Amministrazione” su varie questioni, con la precisazione del Direttore Regionale, che su di essi era “formalmente avviato il confronto”. Uno dei suddetti documenti riguardava proprio l'articolazione dell'orario di lavoro e menzionava la “*Banca Ore*”, riportando la falsa o erronea precisazione del Direttore Regionale circa l'assenza in merito di una disciplina contrattuale.

La disposizione impartita alle sedi del Piemonte dal Direttore Regionale viola pertanto il divieto di cui all'art. 11, 3° comma, del c.c.n.l. 1998-2001, che inibisce alle parti di assumere iniziative unilaterali, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, su materie oggetto delle stesse.

3.3. Soffermandoci ancora sulle violazioni da parte della Direzione Regionale in materia di “informazione”, si richiama quanto esposto al capi 15) di narrativa.

Si osserva che l'informativa (doc. 19) della quale viene contestato dalle ricorrenti l'omesso invio a tutti i soggetti sindacali che ne avevano diritto – come sarà specificato nel prosieguo – riguarda la nuova organizzazione del lavoro nella sede della Direzione Regionale, con riflessi su tutte le sedi del Piemonte, connessa alla riorganizzazione della funzione “gestione risorse

umane e formazione”, prevista in termini generali dalla circolare n. 113 del 2009 di INPS (doc. 26).

L’informativa riguarda l’attuazione delle nuove misure organizzative ed operative in conseguenza dell’accentramento in sede regionale delle due funzioni menzionate.

Nell’informativa si legge che *“l’attuazione delle misure di cui trattasi richiede una significativa rivisitazione degli attuali assetti organizzativi”*.

La lettura del documento conferma quanto sopra anticipato: che esso concerne, oltre alla nuova organizzazione della Direzione Regionale, presso la quale vengono accentuate le funzioni già menzionate, anche le varie sedi territoriali (cfr. fra le altre pg. 3 doc. 19).

Premesso quanto sopra si osserva che una materia del genere rientra nell’obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali regionali, secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 2 lett. h de c.c.n.l. 1998-2001; nonché alle organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU (rispettivamente del comparto di Torino e della sede Direzione Regionale), ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. g del citato contratto.

Ambedue i commi citati sono stati violati perché l’informativa in parola non è stata inviata a nessuna delle segreterie regionali delle organizzazioni ricorrenti e, per quanto riguarda le organizzazioni territoriali, è stato omesso il suo invio a FIALP – CISAL.

Si richiama il capo 18) di narrativa per evidenziare come ulteriore violazione dell’obbligo di informazione preventiva sia stato commessa ai danni di FIALP – CISAL, alla cui struttura territoriale non è stato inviata l’informativa riguardante l’ordine di servizio che definisce l’assetto della Direzione

regionale Piemonte.

3.4. Ulteriori violazioni sono riscontrabili rispetto al diritto di “concertazione”. A tale proposito si richiama innanzitutto quanto dedotto (capo 11 e segg. di narrativa) in merito alla mancata fissazione dell’incontro chiesto a seguito della informativa fornita alle Organizzazioni sindacali Regionali risultanti dal verbale inviato alle stesse con mail del 5/02/2010 (doc. 13 e 16).

Si deve osservare come le questioni attinenti l’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2010, avendo riflessi sull’attribuzione dell’incentivo ordinario di tutto il personale operante nella Regione, siano materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. 1998-2001.

Ciò è confermato, del resto, dal documento prodotto da INPS sulle relazioni sindacali, che si produce (doc. 27).

Analogamente è oggetto di contrattazione regionale ogni riflesso economico – trattandosi di compensi incentivanti – connesso con l’affidamento ai funzionari amministrativi del contenzioso giudiziario di primo grado sulle invalidità civili.

Nelle materie oggetto di “concertazione”, rientranti in particolare nelle competenze delle organizzazioni sindacali regionali, vi è la riorganizzazione dell’INPS nell’intero ambito regionale, connessa con l’accentramento nella Direzione Regionale delle funzioni delle risorse umane.

Queste precisazioni evidenziano l’ambito entro il quale era da collocare la legittima richiesta di confronto contenuta nella lettera dell’8/02/2010 (doc. 16) e come fosse, invece, pretestuosa se non provocatoria la risposta del Direttore Regionale del 9/02/2010.

Al riguardo si osserva che la richiesta di incontro, secondo il sistema di partecipazione, non è condizionata alle specificazioni che sono state chieste nella citata lettera della Direzione Regionale 9/02/2010 (doc. 17).

L'Istituto della "concertazione" così come disegnato dal c.c.n.l. prevede, infatti, che la specificazione di ciò che può essere definito da un accordo, e le posizioni reciproche delle parti in merito alla materia discussa, sia il risultato conclusivo del confronto, non il suo punto di avvio.

3.4.2. La richiesta di incontro dell'8/02/2010 ha sortito solo la illegittima e pretestuosa risposta interlocutoria della quale si è detto, e non ha portato a fissazione di incontri.

La successiva richiesta di concertazione del 19/02/2010 (doc. 20), connessa con l'informativa (doc. 19) riguardante l'applicazione in Piemonte della circolare 113 (doc. 26), ha invece sortito la risposta esplicitamente negativa del 23/02/2010 (doc. 21).

In questa risposta, oltre ad essere affermato un fatto non vero, e cioè che l'informativa in merito all'applicazione della circolare 113 era stata inviata alle organizzazioni territoriali delle OOSS (risultando, invece, omesso l'invio alla CISAL FIALP Provinciale di Torino), viene ignorato il fatto che la riorganizzazione delle Direzione Regionale descritta in quella informativa aveva ricadute anche sull'organizzazione di tutte le sedi regionali: di qui la legittima richiesta delle Organizzazioni regionali di discutere proprio questi effetti.

Si tratta, quindi, di una ulteriore violazione dell'art. 6 lett. B del c.c.n.l. 1998-2001.

3.4.3. La pervicacia dell'Amministrazione si è manifestata, infine, nel silenzio

serbato a fronte della richiesta di concertazione inviata da R. d. B. CUB P.I. Piemonte, comprensorio di Torino (doc. 22) dopo aver ricevuto le informative preventive (doc. 22) sul nuovo organigramma funzionale della Direzione Regionale Piemonte derivante dall'applicazione della ristrutturazione dell'INPS.

4. Le condotte, attive ed omissive, descritte e commentate nelle pagine precedenti, oltre ad essere contrastanti con specifiche disposizioni contrattuali, hanno avuto l'effetto di ostacolare l'esercizio dell'attività sindacale di tutte le organizzazioni sindacali ricorrenti.

Da ciò è derivato ad esse anche il discredito nei confronti dei rispettivi associati e simpatizzanti. A tale proposito, solo per fornire un esempio della verità di quanto si afferma, basti ricordare che il mancato utilizzo dell'istituto della "*Banca del Tempo*", gradito e voluto dai dipendenti INPS, è stato propagandato dalla Direzione Regionale come conseguenza della pendenza del confronti sindacale (doc. 7 bis).

Esso, invece, era un'iniziativa unilaterale che, in pendenza del confronto, neppure avrebbe dovuto essere assunta.

Fonte di discredito è anche l'impossibilità delle ricorrenti di interloquire sui nuovi carichi di lavoro, sulle ricadute di impegno lavorativo ed economico della riorganizzazione, sia in termini generali, riguardanti le ricadute della riorganizzazione e del budget 2010 in Piemonte, sia nella specifica sede della Direzione Regionale.

Tutto ciò integra la condotta antisindacale prevista e repressa dall'art. 28 l. 300/70.

Le deducenti pertanto

ricorrono

al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, affinché ascoltati, se del caso, gli informatori che verranno presentati all'udienza che vorrà fissare nei termini di legge, accolga le seguenti

Conclusioni

Voglia il Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che i comportamenti indicati in ricorso costituiscono condotta antisindacale;
ordinare all'INPS Direzione Regionale del Piemonte di desistere da essi e di rimuovere gli effetti, in particolare provvedendo a:

- fissare gli incontri chiesti dalle parti con comunicazioni dell'8/02/2010, del 19/02/2010 e del 25/02/2010, revocando le disposizioni assunte unilateralmente in pendenza delle richieste di incontro, oltre ad ogni altra disposizione impartita in assenza di informativa preventiva obbligatoria alle Organizzazioni Sindacali regionali o, limitatamente alla sede della Direzione Regionale, alle organizzazioni sindacali territoriali;
- revocare in particolare la disposizione unilateralmente impartita a tutte le sedi del Piemonte in data 24/12/2009 riguardante l'utilizzo dello straordinario anziché della "*Banca del Tempo*" e l'ordine di servizio che definisce l'assetto della Direzione regionale Piemonte, trasmesso solo ad alcune organizzazioni con mail 22/02/2010;
- ordinare la pubblicazione dell'emanando decreto sui quotidiani La Stampa e La Repubblica, nelle pagine di cronaca regionale.

Con il favore delle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali, CPA ed IVA.

Si producono:

- 1) Convocazione 14/12/2009;
- 2) Richiesta di rinvio 15/12/2009;
- 3) Diniego del rinvio 15/12/2009;
- 4) Comunicazione 17/12/2009 Organizzazioni sindacali;
- 5) E-mail 21/12/2009 del Direttore Regionale con relativi allegati;
- 6) Lettera 7/01/2010 Organizzazioni Sindacali Regionali;
- 7) Risposta 11/01/2010 Direttore Regionale INPS; 7 bis) E-mail 24/12/2009 con le disposizioni impartite alle sedi del Piemonte;
- 8) Volantino informativo delle Organizzazioni Sindacali datato 18/01/2010;
- 9) Comunicazione dell'indizione delle assemblee nelle sedi INPS piemontesi;
- 10) Valutazioni sindacali sul confronto in corso;
- 11) Richiesta 20/01/2010 di fissazione dell'incontro rinviato;
- 12) Convocazione del Direttore Regionale e Organizzazioni Sindacali Regionali per il 1/02/2010;
- 13) Bozza verbale inviata il 5/02/2010;
- 14) Circolare attuativa della circolare 102/2009;
- 15) Valutazioni sindacali sull'incontro del 1/02/2010;
- 16) Richiesta di confronto 8/02/2010;
- 17) Risposta del Direttore Regionale 10/02/2010;
- 18) E mail 17/02/2010 di trasmissione di documento;
- 19) Informativa riguardante l'attuazione della circolare 113/2009 INPS;
- 20) Richiesta di concertazione delle Segreterie Regionali;

- 21) Diniego dell'incontro;
- 22) Fax Direzione Regionale di trasmissione dell'Ordine di servizio di ridefinizione dell'organigramma della sede della Direzione Regionale; Ordine di servizio trasmesso; Fax di richiesta di concertazione di R.d.B. CUB territoriale;
- 23) C.c.n.l 1998-2001 e successivi rinnovi – articoli estratti (3, 4, 6, 8, 10, 11, 19, c.c.n.l. 1998-2001; art. 3 c.c.n.l. 2002-2005)
- 24) Art. 18, contratto integrativo comparto enti pubblici non economici 1998-2001;
- 25) Accordo regionale 17/01/2001 su Banca del Tempo;
- 26) Circolare n. 113/2009;
- 27) Circolare INPS relativa alle relazioni sindacali nell'ambito dell'Istituto.
- 28) 29) 30) Verbali FIALP CISAL
Torino 9/03/2010.

Avv. Guglielmo Durazzo

I sottoscritti, Segretari e legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in calce indicate, delegano l'Avvocato Guglielmo Durazzo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, ivi compresa l'eventuale fase di opposizione all'emanando decreto e l'eventuale appello, oltre che nel processo esecutivo, le seguenti rispettive Organizzazioni Sindacali: FP CGIL Regione Piemonte; FP CGIL Comprensorio di Torino; CISL FP Regione Piemonte; CISL FP Comprensorio Torino; UIL Pubblica Amministrazione Comprensorio di Torino; R.d.B. - CUB Pubblico Impiego Regione Piemonte; R.d.B. – CUB Pubblico Impiego Provincia Torino; FIALP

- CISAL Regione Piemonte; FIALP – CISAL Provincia Torino.

Conferiscono all'Avvocato Guglielmo Durazzo ogni facoltà di legge, ivi compresa quelle di transigere e conciliare la causa, rinunciare agli atti ed alla domanda.

Eleggono domicilio nel suo studio in Torino, Via Principe Amedeo, 1.

Per quanto possa essere richiesto, essendo stati informati ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 193/2003, autorizzano il trattamento dei dati contenuti nel presente atto e nei successivi scritti difensivi necessari a far valere i diritti per quali conferiscono la presente procura.

Per FP CGIL Regione Piemonte, il Segretario Sig. Salvatore Chiaramonte:

Per FP CGIL Comprensorio di Torino, il Segretario Sig.ra Enrica Valfrè:

Per CISL FP Regione Piemonte, il Segretario Sig. Francescantonio Guidotti:

Per CISL FP Comprensorio Torino, il Segretario Sig. Aldo Blandino:

Per UIL Pubblica Amministrazione Regione Piemonte, il Segretario Regionale Sig.

Per UIL Pubblica Amministrazione Comprensorio di Torino, il Segretario Sig.

Per R.d.B. – CUB Pubblico Impiego Regione Piemonte, il Segretario Sig.ra Rosa Anna Fragomeni:

Per R.d.B. – CUB Pubblico Impiego Provincia Torino, il Segretario Sig. Sergio Caciagli:

Per FIALP – CISAL Regione Piemonte, il Commissario Sig.ra Elena Cignetti:

Per FIALP – CISAL Provincia Torino, il Segretario Sig.ra Elena Cignetti